

Codice Penale (Artt. 416 bis, 416 ter)

(...)

416-bis. Associazioni di tipo mafioso anche straniere ^{(1) (2)}.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni ⁽³⁾.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni ⁽⁴⁾.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali ⁽⁵⁾.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma ⁽⁶⁾.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito ⁽⁷⁾.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare] ⁽⁸⁾.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso ^{(9) (10)}.

⁽¹⁾ Rubrica così sostituita dal numero 5) della lettera b-bis) del comma 1 dell'*art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito in legge, con modificazioni, con *L. 24 luglio 2008, n. 125*. Le pene stabilite per i delitti previsti in questo articolo sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione ai sensi di quanto disposto dall'*art. 71, comma 1, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159*. L'*art. 7, primo comma, D.L. 13 maggio 1991, n. 152*, convertito con modificazioni in *L. 12 luglio 1991, n. 203*, in tema di lotta alla criminalità organizzata, così dispone: «1. Per i delitti punibili con la pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'*art. 416-bis del codice penale* ovvero al fine di agevolare

Codice Penale (Artt. 416 bis, 416 ter)

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà». Vedi, anche, l'[art. 39, L. 3 agosto 2007, n. 124](#), sulla disciplina del segreto di Stato. Il testo della rubrica in vigore prima della suddetta sostituzione era il seguente: «Associazione di tipo mafioso».

⁽²⁾ Agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del Capo II del Titolo I del Libro I del Codice delle leggi antimafia di cui al [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#), ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 4 dello stesso [D.Lgs. n. 159/2011](#).

⁽³⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251](#), dal n. 1) della lett. b-bis) del comma 1 dell'[art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e, successivamente, dall'[art. 5, comma 1, lett. a\), L. 27 maggio 2015, n. 69](#), a decorrere dal 14 giugno 2015. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata [legge n. 69/2015](#) era il seguente: «Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto [D.L. n. 92 del 2008](#) era il seguente: « Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata [legge n. 251 del 2005](#) era il seguente: «Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.».

⁽⁴⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251](#), dal n. 2) della lett. b-bis) del comma 1 dell'[art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e, successivamente, dall'[art. 5, comma 1, lett. b\), L. 27 maggio 2015, n. 69](#), a decorrere dal 14 giugno 2015. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata [legge n. 69/2015](#) era il seguente: «Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto [D.L. n. 92 del 2008](#) era il seguente: «Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata [legge n. 251 del 2005](#) era il seguente: «Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.».

⁽⁵⁾ Comma così modificato dall'[art. 11-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306](#), convertito, con modificazioni in [L. 7 agosto 1992, n. 356](#), recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

⁽⁶⁾ Comma così modificato dall'[art. 1, L. 5 dicembre 2005, n. 251](#), dal n. 3) della lett. b-bis) del comma 1 dell'[art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 24 luglio 2008, n. 125](#) e, successivamente, dall'[art. 5, comma 1, lett. c\), L. 27 maggio 2015, n. 69](#), a decorrere dal 14 giugno 2015. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata [legge n. 69/2015](#) era il seguente: «Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.».

Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto [D.L. n. 92 del 2008](#) era il seguente: «Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.».

Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dalla citata [legge n. 251 del 2005](#) era il seguente: «Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.».

⁽⁷⁾ I condannati per delitto previsto in questo articolo sono esclusi dal beneficio della liberazione condizionale ([art. 2, D.L. 13 maggio 1991, n. 152](#), convertito in [L. 12 luglio 1991, n. 203](#), in tema di lotta alla criminalità organizzata). Vedi, anche, l'[art. 4-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354](#), sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure limitative della libertà.

Codice Penale (Artt. 416 bis, 416 ter)

⁽⁸⁾ Parte soppressa dall'*art. 36, comma 2, L. 19 marzo 1990, n. 55*, per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, che ha inoltre disposto che «restano tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».

⁽⁹⁾ Comma così modificato prima dal numero 4) della lettera b-bis) del comma 1 dell'*art. 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, con *L. 24 luglio 2008, n. 125* e poi dal comma 2 dell'*art. 6, D.L. 4 febbraio 2010, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 31 marzo 2010, n. 50*. Si tenga presente che il citato *D.L. n. 4/2010* è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'*art. 120, D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159*. Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal citato *D.L. n. 4 del 2010* era il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.». Il testo in vigore prima delle modifiche disposte dal suddetto *D.L. n. 92 del 2008* era il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.».

⁽¹⁰⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 1, L. 13 settembre 1982, n. 646*, in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (*art. 32-quater c.p.*). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'*art. 33-bis del codice di procedura penale*, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'*art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, convertito in legge, con modificazioni, con *L. 7 agosto 1992, n. 356*. Vedi, inoltre, l'*art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146*, l'*art. 24-ter, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, aggiunto dal comma 29 dell'*art. 2, L. 15 luglio 2009, n. 94* e l'*art. 2, D.L. 12 febbraio 2010, n. 10* convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 aprile 2010, n. 52*. L'indulto concesso con *L. 31 luglio 2006, n. 241* non si applica per i delitti previsti dal presente articolo, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1* della stessa legge. Vedi, anche, i commi da 58 a 62 dell'*art. 2, L. 28 giugno 2012, n. 92*.

416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso ⁽¹⁾.

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma *dell'articolo 416-bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 11-ter, D.L. 8 giugno 1992, n. 306*, convertito, con modificazioni, in *L. 7 agosto 1992, n. 356* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62*, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1, della medesima legge n. 62/2014*. Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'*art. 33-bis del codice di procedura penale*, a decorrere dalla sua entrata in vigore. Vedi, anche, l'*art. 39, L. 3 agosto 2007, n. 124*, sulla disciplina del segreto di Stato. Vedi, anche, i commi da 58 a 62 dell'*art. 2, L. 28 giugno 2012, n. 92*. Il testo del presente articolo, in vigore prima della sostituzione disposta dalla suddetta *legge n. 62/2014*, era il seguente: «La pena stabilita dal primo comma *dell'articolo 416-bis* si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo *articolo 416-bis* in cambio della erogazione di denaro.».

(...)